

VADEMECUM

TIROCINIO PROFESSIONALE PRE LAUREA

Di cosa si tratta?

E' il tirocinio professionale per l'accesso alla professione di Consulente del lavoro svolto in concomitanza con l'ultimo anno dei corsi di Laurea in Consulente del lavoro e Giurista d'impresa e di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, riservato agli studenti che vogliono svolgere 6 dei 18 mesi di tirocinio, previsti ai fini dell'abilitazione, presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto all'Ordine dei consulenti del lavoro di Brescia.

Questo tirocinio può assorbire, qualora lo studente lo richieda, lo stage curriculare, obbligatorio o volontario.

Chi può accedere al tirocinio pre-laurea?

Possono chiedere di essere ammessi allo svolgimento del tirocinio pre-laurea:

- gli studenti iscritti all'ultimo anno del Corso di laurea in Consulente del lavoro e Giurista d'impresa (L -14) che abbiano acquisito almeno 90 CFU;
- gli studenti iscritti all'ultimo anno del Corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01) che abbiano acquisito almeno 150 CFU.

I requisiti in parola devono essere posseduti dagli studenti al momento dell'iscrizione all'albo dei praticanti tenuto dall'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro: è pertanto possibile presentare domanda di ammissione pur non avendo ancora sostenuto tutti gli esami richiesti; tuttavia lo studente dovrà conseguire il requisito prima dell'iscrizione all'albo e dell'inizio del periodo di tirocinio.

Quali sono le modalità di presentazione della domanda di ammissione?

Gli studenti interessati possono presentare domanda di ammissione al tirocinio pre-laurea compilando l'apposito modulo presente sul sito del Dipartimento o disponibile presso la segreteria del Dipartimento.

La domanda, unitamente alla copia del proprio libretto on line (oppure ad un'autocertificazione degli esami sostenuti) e ad una lettera motivazionale (max. 1 facciata font 12), dovrà essere inviata via mail all'indirizzo tirocinio.consulenti@unibs.it o consegnata alla segreteria del Dipartimento, anche tramite lettera raccomandata, entro i seguenti termini:

- dal **1° Settembre al 30 Novembre**, per i tirocini da svolgersi nel **secondo** semestre e
- dal **1° Aprile al 30 Giugno**, per i tirocini da svolgersi nel **primo** semestre di ciascun anno accademico.

Di regola non saranno prese in considerazione domande pervenute al di fuori dei termini indicati.

Come avviene la selezione?

La valutazione delle richieste di svolgimento del tirocinio è svolta dai Referenti del Dipartimento di Giurisprudenza e dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia entro 30 gg. dalle scadenze sopraindicate.

I referenti individueranno, per ciascuno studente ammesso, lo studio professionale presso il quale verrà svolto il tirocinio, il professionista responsabile per la formazione del tirocinante nonché il tutor universitario. Nell'individuazione dello studio professionale si terrà conto delle preferenze eventualmente manifestate dagli studenti e/o dai professionisti.

Nel caso in cui le richieste siano in numero superiore ai posti disponibili (stabiliti con cadenza semestrale dai referenti organizzativi), la selezione degli studenti da ammettere al tirocinio avverrà secondo i seguenti criteri: lettera motivazionale, numero di esami già sostenuti e media ponderata conseguita.

L'esito della valutazione verrà comunicato ai richiedenti via mail e pubblicato sul sito del Dipartimento.

In caso di rinuncia o di mancata iscrizione di uno degli ammessi, potrà essere ammesso a svolgere il tirocinio il primo degli esclusi, fino a esaurimento della graduatoria.

Quali adempimenti formali devono svolgere gli studenti ammessi?

Lo studente ammesso allo svolgimento del tirocinio è tenuto:

- a presentare domanda di iscrizione all'albo dei tirocinanti presso il Consiglio dell'Ordine Provinciale entro 60 gg. dalla pubblicazione degli esiti della selezione;
- a sottoscrivere, congiuntamente al consulente del lavoro designato e al tutor universitario, un apposito progetto formativo redatto secondo il modello approvato dai referenti organizzativi. Nel progetto formativo dovrà essere indicato, tra gli obiettivi formativi, che si tratta di uno stage finalizzato allo svolgimento della pratica professionale.

Come si svolge il tirocinio pre-laurea?

Le modalità, anche temporali, di svolgimento del tirocinio devono consentire la frequenza e l'approfondimento universitari.

- a) **PRESSO LO STUDIO DEL CONSULENTE DEL LAVORO** Il tirocinio, della **durata di 6 mesi**, è svolto, in concomitanza dell'ultimo anno del corso di studi, attraverso la frequentazione e lo svolgimento di attività presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro, mediamente per almeno 20 ore settimanali nel semestre (**480 ore totali**), secondo le modalità stabilite di comune accordo tra le parti stesse.

In questa ipotesi, **la valutazione dell'attività svolta** nel corso del tirocinio è fatta sulla base delle osservazioni e dell'attestazione apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale, rilasciato appositamente dall'Ordine Provinciale, nonché sulla base della valutazione effettuata dal tutor universitario.

La programmazione, la verifica e la valutazione **definitiva** dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio nonché l'accertamento dell'effettivo svolgimento del medesimo restano di competenza dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia.

Della valutazione è data comunicazione alla segreteria studenti e al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, per quanto di rispettiva competenza. In particolare, la valutazione positiva è condizione per il riconoscimento dei crediti formativi e per il riconoscimento del

semestre di tirocinio ai fini dell'iscrizione all'albo praticanti successiva al conseguimento della laurea.

Oppure, in alternativa:

- b) **NELLA FORMA DELLA CLINICA DEL LAVORO:** Il tirocinio, della durata di 6 mesi, è svolto, in concomitanza dell'ultimo anno del corso di studi, attraverso **frequenza del corso di Clinica del Lavoro, integrata dalla frequentazione e svolgimento del tirocinio presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro** per un totale complessivo di 480 ore. In particolare, la frequenza del corso di Clinica del Lavoro è considerata pari a 240 ore di tirocinio, di cui 180 ore per l'attività didattica connessa alla Clinica, 40 ore per l'affiancamento dello studente al Consulente del Lavoro nella trattazione del caso assegnato e 20 ore per l'attività di inserimento nello studio professionale. Le residue 240 ore dovranno essere svolte presso lo studio del Consulente del Lavoro entro sei mesi dall'iscrizione all'albo. Gli studenti che svolgono il tirocinio secondo la modalità della Clinica del Lavoro sono tenuti a iscriversi all'albo dei praticanti al momento dell'inizio del corso; gli studenti che al momento dell'inizio del corso non abbiano maturato i requisiti richiesti, possono iscriversi all'albo dei consulenti del lavoro entro il 30 settembre dell'anno di svolgimento del corso di Clinica del Lavoro, una volta in possesso dei suddetti requisiti, pena la decadenza dal beneficio del riconoscimento di 240 ore di tirocinio riconosciuto agli studenti della Clinica del lavoro.

Il periodo trascorso all'estero nell'ambito di un programma di scambio universitario (Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'università determina la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Come viene valutato lo studente durante e al termine del tirocinio?

La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è effettuata **sulla base** delle osservazioni e dell'attestazione apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale, nonché sulla base della valutazione effettuata dal tutor universitario.

La programmazione, la verifica e la valutazione definitiva dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio nonché l'accertamento dell'effettivo svolgimento del medesimo restano di **competenza** dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia, che vi provvederà secondo il regolamento interno già in vigore o che vorrà successivamente adottare.

Nel caso di tirocinio svolto anche nell'ambito del corso di **Clinica del lavoro**, lo studente svolge il tirocinio presso lo studio di uno dei Consulenti che svolgono attività didattica nell'ambito della Clinica con la supervisione di un docente e/o un ricercatore che partecipa alla medesima attività.

Ai fini del riconoscimento del semestre anticipato di pratica, il positivo superamento del corso di Clinica del Lavoro è integrato con la frequentazione e lo svolgimento di attività presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro secondo le modalità definite da apposito Regolamento.

Al termine del corso di Clinica del lavoro, il tirocinante dovrà superare una prova di valutazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Il positivo superamento della prova di valutazione, insieme all'attestazione del professionista che ha assunto il ruolo di tutor per le attività integrative del corso di Clinica del lavoro, valgono quale attestazione del regolare svolgimento del tirocinio.

Della valutazione è data comunicazione alla segreteria studenti e al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, per quanto di rispettiva competenza. In particolare, la valutazione positiva è condizione per il riconoscimento dei crediti formativi

Riconoscimento dei crediti formativi

Il tirocinio svolto dagli studenti iscritti al **Corso di Laurea per Consulenti del Lavoro e Giuristi d'impresa attribuisce fino a 9 CFU così composti:**

- fino a un massimo di 6 CFU curriculari nel caso di tirocinio svolto nell'ambito del Corso di Clinica del Lavoro;
- fino a un massimo di 6 CFU extracurriculari nel caso di tirocinio svolto esclusivamente presso lo studio di un Consulente del Lavoro;
- ulteriori 3 CFU saranno riconosciuti come tirocinio curriculare, secondo le previsioni del Regolamento in materia.

Il tirocinio svolto dagli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza attribuisce fino a 6 CFU così composti:

- fino a un massimo di 6 CFU curriculari nel caso di tirocinio svolto nell'ambito del Corso di Clinica del Lavoro;
- fino a un massimo di 6 CFU extracurriculari nel caso di tirocinio svolto esclusivamente presso lo studio di un Consulente del Lavoro;

Per il riconoscimento del periodo di praticantato come stage curriculare, obbligatorio o volontario, è necessario seguire la procedura prevista dal Regolamento Stage del Dipartimento di Giurisprudenza approvato in data 20.3.2012 e gestita dall'U.O.C. Orientamento, Stage e Placement dell'Università di Brescia.

Adempimenti dello studente successivi alla laurea.

Ai fini del riconoscimento del semestre di tirocinio pre-laurea il tirocinante dovrà iscriversi, **entro i nove (9) mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi** nell'ambito è stato attivato il tirocinio (corrispondente all'ultima sessione prevista per gli esami di laurea dell'a.a. di riferimento) al registro dei praticanti presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro.

La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studi previsto dal percorso universitario, determina l'inefficacia del tirocinio previamente svolto.

Il riconoscimento del periodo di tirocinio pre-laurea non è condizionato al successivo svolgimento della pratica professionale presso il medesimo professionista.